

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 27

(Attività di acconciatore)(1)

1. L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.

(2)

2. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

(3)

Note:

1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

3 Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011